

## ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

L'O.M. n. 26 15/3/07 (art. 9, comma 1) ha confermato le disposizioni contenute nel D.M. n. 49 del 24/02/2000 (che a sua volta confermava quanto indicato nel D.M. n. 34 del 10/02/99).

L'art. 1 precisa che *"le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport"*.

L'art. 3 dispone che *"la documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa"*.

I crediti formativi riguardano esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza, possono essere riconosciuti in ciascun anno del triennio ed essere riferiti ad esperienze svolte anche nei due precedenti. Essi contribuiscono alla determinazione complessiva del credito scolastico, da assegnare agli studenti nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso frequentati **compatibilmente con i limiti della fascia, e comunque in ragione di un punto**.

I criteri stabiliti dall'Istituto per individuare le tipologie di esperienze acquisite che danno luogo a crediti formativi sono *la quantità, la qualità e la coerenza*.

### QUANTITÀ

L'esperienza deve aver comportato un impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici; deve avere un carattere integrativo e non sostitutivo della normale esperienza scolastica.

### QUALITÀ

Le esperienze di studio devono portare all'acquisizione di un titolo riconosciuto dallo stato o da altri enti pubblici, anche stranieri oppure essere esperienze particolarmente qualificate e di analoga significatività per continuità ed intensità dell'impegno.

### COERENZA

Le esperienze devono essere coerenti con i contenuti tematici del corso di studi sia relativamente agli obiettivi educativi, sia a quelli di tipo conoscitivo. E' considerata tale ogni attività lavorativa prestata in campi che abbiano stretta attinenza con i contenuti formativi di particolari corsi, ad esempio sperimentali. E' invece esclusa ogni attività di allenamento o potenziamento fisico svolta in chiave esclusivamente individualistica.

**Per facilitare poi il riconoscimento dei crediti gli studenti saranno tenuti all'inizio di ciascun anno scolastico a segnalare al consiglio di classe le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Saranno presi in considerazione solo i titoli riconosciuti ufficialmente, in quanto l'attività deve superare il puro e semplice diletterantismo; altre attività a carattere amatoriale non saranno prese in considerazione; i titoli già valutati non potranno essere ripresentati l'anno seguente. La certificazione, redatta su carta intestata dell'Ente emittente, deve essere vidimata con timbro ad olio e consegnata al coordinatore di classe.**

**Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 15 maggio.**

In particolare concorrono all'attribuzione del credito formativo:

1. Certificazione di livello non inferiore a B1 (valutazione espressa secondo il quadro della Comunità europea) per le lingue straniere; in caso di corsi sostenuti all'estero è necessario che la certificazione sia vidimata da autorità consolare o diplomatica.
2. Conseguimento del patentino ECDL; Certificato IC3 - Microsoft; o titoli equipollenti purché rilasciati da Enti riconosciuti;
3. Stages estivi in ambienti lavorativi frequentati dallo studente per almeno 80 ore;
4. Attività di volontariato che richiedano un impegno non inferiore alle 30 ore annuali o che richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o un esame finale; si riconosce l'attività solo se ha carattere di continuità o se per sua stessa natura

non può che essere svolta in un lasso di tempo inferiore ( es. dame e barellieri con associazioni riconosciute che accompagnano gli infermi a Lourdes);

5. Corsi esterni, organizzati da enti comunali, provinciali, regionali e non cumulabili con altre attività;
6. Qualunque titolo conseguito all'interno di Conservatori di musica e Accademie nazionali relative allo strumento e alle discipline complementari, nonché attestati di frequenza di corsi di musica riconosciuti almeno a livello regionale della durata di almeno 30 ore; attività concertistica certificata;
7. Corsi di danza riconosciuti a livello regionale;
8. Partecipazione ad attività sportive sia di squadra che individuali per almeno un anno, purché di livello almeno regionale, riconosciute dal CONI;
9. La partecipazione ai campionati studenteschi almeno a livello regionale;
10. I brevetti conseguiti nell'anno scolastico in corso od anche ottenuti in anni precedenti, ma che siano stati presentati entro la scadenza.